

BStGer CA.2020.16 vom 23. August 2021

Bundesstrafgericht, 2021-08-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CA.2020.16

FR: TPF CA.2020.16 du 23 août 2021

IT: TPF CA.2020.16 del 23 agosto 2021

Regeste

Appello contro sentenza SK (Art. 398 CPP) Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Quaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate

Erwägungen

E. 1

Ricevibilità dell'appello

E. 1.1

Decreto d'accusa e condanna in prima istanza L'8 marzo 2018, il MPC ha trasmesso il decreto d'accusa del 13 febbraio 2018 alla Corte penale del TPF per lo svolgimento dei dibattimenti (v. SK 13.100.001 – 006; MPC 03-000-0033 – 0036). In sintesi, dopo un primo e un secondo processo di prima istanza, con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 l'appellante è stato condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza giusta - 17 - l'art. 135 CP, per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a X. e in altre località non meglio precisate, sul suo profilo pubblico Facebook "A." ID-Nr 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3, Samsung GT-i93011 e Tablet Samsung GT-P3100, esposto e reso accessibile a chiunque in Facebook, condividendo sulla sua bacheca cinque video (condivisi rispettivamente il 3 dicembre 2016, il 18 gennaio 2017, il 27 gennaio 2017, il 17 febbraio 2017 ed il 22 febbraio 2017) che costituiscono rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione ma che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020).

E. 1.2

Posizione dell'appellante

E. 1.2.1

Sia dinanzi al primo giudice, che dinanzi a questa Corte, l'appellante ha sollevato molteplici censure, volte a dimostrare l'inadempimento di pressoché tutte le condizioni oggettive e soggettive del reato. In particolare, egli ha invocato che le immagini contenute nei filmati incriminati non mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani, che egli non ha esposto o reso accessibili tali immagini che erano, tra l'altro, già liberamente accessibili in internet, che in ogni caso tali rappresentazioni non sono state viste da terzi, che alle immagini condite dall'appellante e alle didascalie sottostanti si deve riconoscere valore culturale e documentaristico, e che dal profilo soggettivo l'appellante non ha agito con l'intenzione di divulgare immagini violente a scopo di divertimento o esaltazione, ma

per condannare ogni tipo di violenza (v. CAR 7.300.027 e segg.). Tali censure saranno riprese nell'ordine qui di seguito.

E. 1.3

Elementi oggettivi del reato

E. 1.3.1

L'art. 135 CP prevede che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

E. 1.3.2

Come ritenuto dalla Corte di prima istanza, si ritiene come comportamenti di rilievo per la fattispecie l' esporre ed il rendere accessibili le rappresentazioni di cruda violenza (cfr. sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 6.3.5).

- 18 - Esporre significa presentare a terzi in modo duraturo mentre rendere accessibile implica il conferimento cosciente ad altri della possibilità di prendere conoscenza autonomamente delle rappresentazioni di cruda violenza. Ciò può avvenire attraverso vari media, come la televisione, la radio o il telefono, ma anche internet. Il consumo, ovvero la semplice visione di filmati di cruda violenza non è invece punibile ai sensi di questa norma (HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], Commentario basilese, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 57 e 61 ad art. 135 CP; ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22, 25 e 33 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 14 ad art. 135 CP). I comportamenti incriminati e i mezzi utilizzati descritti dall'art. 135 cpv. 1 e 1bis CP sono oggettivamente simili a quelli descritti all'art. 197 CP, differendo sostanzialmente per quel che riguarda la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso si tratta di una forma particolarmente spinta di violenza e dall'altra di pornografia. Rispetto all'art. 197 CP e alla distinzione fra pornografia lieve e dura, l'art. 135 non differenzia forme lievi e dure di rappresentazione di violenza ma punisce la brutalità (v. HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 2 ad art. 135 CP). I comportamenti summenzionati suppongono che l'autore agisca per raggiungere dei terzi spettatori o amatori. Tuttavia, l'effettiva ricezione e/o consumazione da parte di codesti delle rappresentazioni incriminate non è necessaria all'adempimento delle condizioni oggettive del reato (v. DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 135 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale 2009, n. 713).

E. 1.3.3

Sebbene il bene giuridico protetto non sia di immediata e facile individuazione, l'art. 135 CP si vuole – in primo luogo – a protezione della gioventù, proteggendo lo sviluppo psicofisico indisturbato di bambini e adolescenti (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/ Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 6 ad art. 135 CP). In una decisione riguardante l'art. 197 cpv. 3 CP, il Tribunale federale ha riconosciuto implicitamente come lo sviluppo (sessuale) indisturbato sia altresì

un interesse giuridico centrale dell'art. 135 CP (v. DTF 128 IV 25 consid. 3a; confermato in 131 IV 16 con- sid. 1.2). A centro della genesi di questa norma, vi è anche la volontà d'evitare che la vi- sualizzazione di scene di estrema violenza possa portare alla disinibizione e alla banalizzazione di tali atti, influenzando negativamente la società e in particolare i giovani (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad - 19 - art. 135 CP). Scopo della norma è dunque anche prevenire segnatamente una possibile emulazione della violenza in quanto “esattamente come per la porno- grafia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani [...]” (FF 1985 II 937). Ne consegue che l'art. 135 cpv. 1 CP costituisce un'infrazione formale di esposi- zione a pericolo astratto per la vita e per l'integrità della persona (v. FF 1985 II 901 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprechtiger [curatori], op. cit., n. 5 ad art. 135 CP, con rinvii; sulla nozione di esposizione a pericolo astratto: HURTADO POZO/ GODEL, *Droit pénal général*, 3a ediz. 2019, n. 991 e segg.). È un'esposi- zione percettiva a un pericolo che non lede il corpo ma il senso dell'individuo per mezzo di rappresentazioni che urtano profondamente i valori fondamentali della nostra civiltà, quali il rispetto della vita e una certa compassione per la sofferenza provata. Si tratta di proteggere principalmente colui o colei che non vuole – o che non sopporterebbe – essere esposto/a a scene di tale rappresentazione barba- rica da cagionare danni alla sua psiche (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 1 a 3 ad art. 135 CP).

E. 1.3.4

Veicolo del reato di cui all'art. 135 cpv. 1 CP possono essere qualunque forma di registrazione sonora e/o visiva. Per quel che riguarda quest'ultime, esse possono prendere la forma per esempio d'immagini, film, filmati e video. È ininfluente che tali registrazioni visive siano accompagnate da una banda sonora o meno. I sem- plici scritti invece non sono reprimibili (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 34 e 37 ad art. 135 CP).

E. 1.3.5

Le rappresentazioni devono mostrare con insistenza atti di cruda violenza diretti contro esseri umani o animali. Il Consiglio federale ha specificato che “la repressione deve [...] essere limitata alla raffigurazione della violenza nelle sue forme estreme, cioè della brutalità nell'accezione stretta del termine [...]. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall'intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l'autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L'insistenza, altra caratteristica della rappresentazione ille- cita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell'osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente - 20 - lunga o reiterata: una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddi- sfare alle condizioni della legge” (v. FF 1985 II 937 e seg.). Criterio più qualitativo che quantitativo, l'elemento essenziale risiede soprattutto nel carattere realistico e suggestivo della rappresentazione, che deve essere atta ad urtare lo spettatore, a rimanere impressa

nella sua memoria, a penetrare profondamente nella sua coscienza e che denoti una freddezza affettiva particolare. Utili per determinare l'esistenza di cruda violenza e l'insistenza con la quale essa è mostrata, sono anche le forti emozioni emotive come la paura, il disgusto, l'orrore o l'avversione scatenate nello spettatore dalla visione delle rappresentazioni in questione (v. HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 30 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n.

E. 1.3.6

La dignità umana è gravemente offesa ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CP, quando l'essere umano è attaccato al cuore della propria personalità, quando egli è rappresentato come un essere inferiore al quale viene negato l'accesso ai diritti dell'uomo, o alla qualità di essere membro di uguali diritti della collettività umana. Una rappresentazione porta per esempio un grave attacco alla dignità umana quando l'essere umano è trattato come un oggetto, senza dignità e senza valore

- 21 - alcuno (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 59 e 60 ad art. 135 CP).

E. 1.3.7

L'art. 135 CP prevede infine che le immagini di violenza non devono avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione. Queste nozioni sono difficili da circoscrivere, e spetta quindi al giudice valutarne l'esistenza caso per caso (v. DTF 131 IV 64 consid. 10.1.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii). Tali valori culturali o scientifici, costituiscono degli elementi esclusivi della tipicità (*unrechtsausschliessende Tatbestandsmerkmale*), altresì chiamati elementi negativi della tipicità (*negative Tatbestandsmerkmale*) del reato (v. AJIL/LUBISHTANI, *Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral* in: Jusletter 31 maggio 2021, n. 80, con rinvii). Secondo il messaggio del Consiglio federale, soltanto quando manca l'elemento culturale o scientifico degno di protezione tali rappresentazioni comportano "quel potenziale pericolo – perlomeno rispetto all'osservatore adulto – che giustifica la repressione penale. Sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell'osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire che essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza deve essere indispensabile all'insegnamento o alla ricerca" (FF 1985 II 937 e seg.). Il carattere degno di protezione deve essere negato allorquando gli oggetti o le rappresentazioni di atti di cruda violenza sono fini a sé stessi, mirano all'apologia o alla banalizzazione di tali atti oppure al divertimento o allo svago e ancor di più se non sono accompagnati da una qualunque approccio critico, pedagogico o psicologico (significato sociale, conseguenze di una tale violenza, ecc.). Lo stesso vale se la rappresentazione non è di natura a suscitare – almeno nello spettatore aperto e sensibile – una riflessione sulla violenza rappresentata o una reazione di rigetto nei confronti di quest'ultima. In definitiva, la condanna non dovrebbe essere pronunciata che in assenza manifesta di un interesse legittimo a rappresentare gli atti di crudeltà; in caso di dubbio gli oggetti o le rappresentazioni non devono essere

considerate punibili (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 64 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 32 e segg. ad art. 135 CP ; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 135 CP). Si ammette la presenza di un valore culturale nei casi in cui una rappresentazione degli orrori della guerra abbia una qualità artistica definita, in particolare nel caso

- 22 - di un documento che testimoni un evento storico o attuale (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii). Per quanto riguarda il valore scientifico, la giurisprudenza ammette che le informazioni destinate al grande pubblico possono essere degne di protezione se sono destinate a prevenire ulteriori atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell'11 ottobre 2004, consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Affinché le rappresentazioni siano considerate come aventi valore culturale o scientifico, è sufficiente che lo scienziato o artista agisca seriamente con lo scopo di divertire, istruire, risvegliare il senso critico, ecc. Poiché l'art. 135 cpv. 1 CP è un'infrazione formale, non è invece importante che il risultato sia effettivamente un successo oppure un fallimento (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 63 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 35 ad art. 135 CP).

E. 1.3.8

Nella fattispecie, l'appellante ha condiviso i 5 video incriminati sul suo profilo di Facebook. Tale profilo, secondo le dichiarazioni dell'appellante, è stato aperto nel 2015 da un amico dell'appellante (v. MPC 13-002-0244), quando le impostazioni predefinite di Facebook prevedevano che tutto quanto pubblicato su un profilo aperto dopo il 2014 fosse accessibile di default solo agli "amici" (v. SK 13.925.006). Il profilo era riconducibile esclusivamente all'appellante ed era a sua uso esclusivo, era unicamente lui a gestirlo (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.011), sebbene i suoi figli e sua moglie potevano guardare sulla sua pagina (v. SK 14.731.011). L'appellante ha tra l'altro dichiarato di avere voluto creare un profilo Facebook aperto a tutti e di non sapere "neppure come si può fare a limitare ai visitatori" (v. MPC 13.002.0036), per rimanere in contatto con amici e parenti e condividere con loro i contenuti di tali video, come anche con tutto il mondo. Egli ha aggiunto di non avere mai modificato le impostazioni del profilo, di modo che il suo account era accessibile unicamente ai suoi "amici", i quali potevano accedere liberamente ai contenuti ivi pubblicati e condivisi (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; SK 13.930.006, 0012, 0013; MPC 13.002.0243).

E. 1.3.8.1

Questi amici di Facebook non erano, come preteso dall'appellante, in numero di circa 20, ma oltre 260, come risulta chiaramente dagli atti (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; MPC 13-002-0237; MPC 13-002-0244; MPC 13-002-0051). A ciò va poi aggiunto che le immagini e i video screenshots versati agli atti mostrano il profilo dell'appellante dalla prospettiva di una persona esterna al suo cerchio di amici di Facebook, in quanto in alto a destra sono ben evidenti i pulsanti "aggiungi agli amici", con la precisazione "Per vedere cosa [l'appellante]

- 23 - condivide con gli amici, inviagli una richiesta di amicizia". La prospettiva è pertanto quella di un terzo non amico dell'appellante su Facebook. Da tale prospettiva esterna

erano visualizzabili – e direttamente riproducibili mediante un semplice clic sul pulsante di riproduzione, senza dover andare sulla pagina del profilo che li aveva originariamente pubblicati – i 5 video incriminati condivisi dall'appellante. L'utente esterno al cerchio di amici dell'appellante aveva dunque accesso direttamente al contenuto del suo profilo Facebook, segnatamente alle informazioni riportate sulla sua bacheca Facebook, alla lista dei suoi amici, al contenuto da lui pubblicato e condiviso e, in particolare, a tutti i cinque video incriminati (v. MPC 10-200-0031 e 034; MPC 13-002-0237; 13-002-0051).

E. 1.3.8.2

Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l'appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la condivisione su Facebook, anche con un solo "amico", l'appellante ha sostanzialmente reso accessibile e/o esposto i suddetti filmati a terzi, potenzialmente anche a degli estranei, eventualità peraltro da lui non esclusa (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.010). L'art. 135 CP non pone un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. Come indicato dalla prima istanza, anche questa Corte ritiene che cliccando il pulsante "condividi", l'appellante ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, facilitandone la diffusione e l'accesso, rendendo anche direttamente accessibili, i filmati in oggetto, di modo che (perlomeno) ciascuno dei suoi "amici" – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall'autore – li potesse vedere e ne potesse prendere conoscenza autonomamente (cfr. sentenza impugnata consid. 7, pag. 16). La condivisione su Facebook di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall'appellante, anche solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi ultimi di visionarlo ed eventualmente ridiffonderlo a catena direttamente attraverso il pulsante "condividi", rendendo tale post virale.

E. 1.3.8.3

La tesi dell'appellante, secondo la quale – mediante la condivisione – egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già menzionato social network non convince (v. SK 14.721.048 e seg.). Come rilevato dalla Corte penale, il criterio del "rendere accessibili" è considerato realizzato anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L'atto punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è per tanto punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli "mi piace" o "condividi" può portare a una maggiore visibilità e quindi alla diffusione rapida e di massa di un post sui social network, che può diventare addirittura "virale" grazie alle molteplici connessioni di vasta portata all'interno dei

- 24 - social networks (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5; DANIEL KOLLER, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, dissertazione, 2007, pag. 127). Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che, secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione online dei video originali, comportamento peraltro altresì espressamente represso dall'art. 135 CP, non esonerano o diminuiscono la responsabilità

individuale dell'appellante per la violazione delle disposizioni penali di cui all'art. 135 CP (v. sentenza del Tribunale federale 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 4.2.6, con rinvii).

E. 1.3.8.4

Non può neanche essere seguita la tesi dell'appellante secondo la quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi (v. CAR 7.300.027). Come precedentemente esaminato e contrariamente a quanto previsto per l'art. 173 CP (v. DTF 146 IV 23; sentenza del Tribunale federale 6B_440/2019 consid. 2.4.1 e 2.4.2), l'art. 135 cpv. 1 CP è un'infrazione formale di esposizione a un pericolo astratto per la vita e per l'integrità della persona (cfr. supra consid. II. 1.3.3). Tale infrazione è pertanto già stata consumata nel momento in cui l'appellante ha condiviso i video sul proprio profilo, facilitando di fatto l'accesso e la diffusione del contenuto a terzi. Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un "like" o un commento sui video condivisi dall'appellante (v. CAR 7.401.007 e seg.; MPC 10-200-0031 e 0034; MPC 13-002-050; MPC 13-002-0237), di modo che – contrariamente a quanto preteso dall'appellante – i video sono stati effettivamente visualizzati e recepiti da terzi.

E. 1.3.9

In seguito, non è contestabile che i 5 filmati condivisi dall'appellante su Facebook mostrino con insistenza atti di cruda violenza giusta l'art. 135 CP. La Corte penale ha ben descritto nella sentenza impugnata i filmati in questione, giungendo alla conclusione che il contenuto di essi denota disprezzo per la dignità umana e per le sofferenze delle vittime, mostrando anche l'accanimento e l'incitazione dei presenti nell'infliggere atti di violenza e umiliazione alle loro vittime, rese impossibili a difendersi. Le immagini sono state ritenute così scioccanti da rimanere impresse nella coscienza dell'osservatore a causa della loro brutalità, così come della crudeltà e del cinismo dei perpetratori degli atti di violenza mostrati. Tali argomentazioni e conclusioni, sviluppate dal primo giudice al considerando 8 - 25 - della sentenza impugnata, sono pienamente condivise da questa Corte, e vengono qui richiamate in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP. La violenza operata in tutti i filmati ivi descritti è sicuramente ben visibile e propria a causare una sofferenza fisica e/o psichica intensa, duratura e particolare, in alcuni casi causando addirittura la morte delle vittime. I fautori degli atti di violenza denotano con il proprio comportamento un disprezzo estremo per la vita o la sofferenza degli esseri umani, oltre che in taluni casi anche una certa inclinazione al piacere a infliggere della sofferenza, aumentando l'intensità, la durata e il tipo di forza applicata, in modo tale che le vittime farebbero di tutto per porre fine alla tortura alla quale sono sottoposte. I cinque filmati in questione colpiscono profondamente la coscienza dello spettatore comune, provocando un senso di disgusto e orrore di fronte a scene di violenza, perpetrata su degli esseri umani in maniera gratuita e noncurante della loro sofferenza, con evidente disprezzo per la dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP (HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 25 ad art. 135 CP; ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 26, 45 e 46 ad art. 135 CP). A complemento di quanto appena indicato, questa Corte sottolinea come il fatto che i filmati mostrino con insistenza atti di cruda violenza traspaia altresì dalle dichiarazioni dell'appellante. il quale ha più volte ammesso in maniera piuttosto eloquente, segnatamente, che "si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una

violenza cruda contro una persona” (SK 13.930.009); “[...] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (SK 13.930.011), “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali” (SK 14.731.012-014), “Già guardando questo video non stavo bene” (SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di “bar- barie immortalate nelle immagini”, di “atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani” (SK 14.721.046), di “documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione”, di “innegabile violenza riportata” (SK 14.721.049-050) e “di atti di ignobile violenza” (SK 14.721.051). Alla luce delle precedenti considerazioni, la conclusione dell’appellante secondo cui “la violenza consumata nei confronti delle vittime è indovinabile, ma – per via del montaggio, della scarsa qualità, della brevissima durata o dei tagli – non viene mai focalizzata pienamente o insistentemente e non è quindi tale da rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore, più di quanto lo possano essere oggi- giorno le immagini di sofferenze che vediamo quotidianamente al telegiornale” (v. CAR 7.300.027; CAR 7.200.012 e segg.), non sta né in cielo né in terra ed è ai limiti della temerarietà.

- 26 - Come la prima istanza, questa Corte ritiene pertanto che i video summenzionati, ma non le due singole immagini, contengono rappresentazioni di atti di cruda violenza gravemente offensive della dignità umana (cfr. sentenza impugnata con- sid. 8.8).

E. 1.3.10

Infine, le rappresentazioni devono essere oggettivamente prive di valore culturale o scientifico degno di protezione per poter rientrare nel campo di applicazione dell’art. 135 CP. La Corte penale ha, in merito, ritenuto che tutte le rappresenta- zioni di cui all’atto d’accusa non costituiscono né possono essere assimilate a documentari o ad opere artistiche il cui scopo sarebbe d’illustrare scene di vio- lenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risve- gliare il senso critico al riguardo. Secondo la prima istanza, nei video vengono crudamente riprodotti atti di violenza nei confronti di esseri umani, senza che sia possibile intravedere nei medesimi un qualsivoglia scopo volto a contrastare la brutalità; anzi, dalla visione dei filmati sembra piuttosto che l’intento sia quello di far conoscere, condividere e incitare alla medesima. Le rappresentazioni non sono assolutamente indispensabili all’insegnamento o alla ricerca: esse non con- tengono alcun elemento che possa essere utile in tal senso. Lungi dall’essere arbitrarie, queste considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte e richiamate (cfr. sentenza impugnata consid. 9.1 e 9.2) in applica- zione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

E. 1.3.10.1

A complemento di quanto appena richiamato, per quel che riguarda le didascalie poste sotto i filmati originali si osserva in particolare che: - per il filmato condiviso in data 3 dicembre 2016, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor B. riporta: “Chi ha un po’ di pietà nel cuore deve condividere. I soldati “maiali” di Assad usano violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre” (cfr. SK.13.930.007). - per il filmato condiviso in data 18 gennaio 2017, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor C. riporta: “Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annun- ciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali” (cfr. SK.13.930.008). - per il filmato condiviso in data 27 gennaio 2017 la traduzione della didascalia scritta in turco riporta: “Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa

crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano” (cfr. SK 14.510.001 e segg.; SK.13.930.009; MPC 13.002.0060);

- 27 - - per il filmato condiviso in data 17 febbraio 2017 la traduzione della didascalia in turco riporta: “La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell’America in Irak. Stragi senza distinguere donne e bambini (SK.13.930.010)”. - per il filmato condiviso in data 22 febbraio 2017, la scritta ivi riportata in arabo, tradotta indica: “dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo” (cfr. SK.14.221.017).

E. 1.3.10.2

Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo nella fattispecie, occorre osservare come è sicuramente assente un qualunque elemento volto alla prevenzione della violenza (individuale e/o collettiva), delle sue conseguenze, al risveglio del senso critico al riguardo, onde evitare la reiterazione o l’emulazione di tali atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell’11 ottobre 2004, con- sid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Le scritte riportate sotto i video non erano oggettivamente sufficienti a tale scopo e in particolare: - la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata; - le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017, chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati; - quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate; - le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi.

E. 1.3.10.3

Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun modo atti alla “sensibilizzazione” alla non violenza e non siano sufficienti a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di

- 28 - una persona con conoscenze scolastiche di base come l’appellante. In particolare, non traspare dalle didascalie alcun intento di prevenzione ma – senza soffermarsi sull’intento dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati “virali”, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente preteso dall’appellante (v. CAR 7.300.028). Una semplice didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico. Tali elementi, sempre presenti nel caso di documentari e reportage, sono completamente inesistenti nei filmati in questione. Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di valore culturale o scientifico degno di protezione.

E. 1.3.11

Alla luce di quanto precede, gli elementi oggettivi che costituiscono il reato previsto e punibile all'articolo 135 cpv. 1 CP sono da considerare soddisfatti.

E. 1.4

Elementi soggettivi del reato

E. 1.4.1

L'art. 135 CP è un reato intenzionale per il quale il dolo eventuale è sufficiente (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP). Secondo l'art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (cpv. 1). Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (dolo eventuale). Per ammettere che un autore abbia agito intenzionalmente, non è necessario che egli comprenda l'esatto apprezzamento giuridico degli elementi del reato. È sufficiente che egli abbia un apprezzamento pertinente del loro significato sociale e che abbia rappresentato lo stato delle cose secondo le concezioni abituali di un non giurista (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). La semplice consapevolezza che il suo comportamento era socialmente inappropriato è già sufficiente per ammettere che l'autore abbia agito per dolo eventuale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). Non è indispensabile che l'autore abbia coscienza della qualificazione giuridica di ogni elemento oggettivo, egli deve averli apprezzati come farebbe una persona senza formazione giuridica. Egli non deve

- 29 - conoscere la portata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tali elementi oggettivi ma è sufficiente che abbia la semplice conoscenza delle nozioni normative. Egli deve avere coscienza del valore sociale dei fatti, senza necessariamente apprezzarne il valore giuridico (v. HURTADO POZO/ GODEL, op. cit., n. 418, con rinvii). I fatti rappresentati dall'autore non devono per forza costituire una realtà attuale ma egli deve considerarli come seriamente probabili (v. HURTADO POZO/ GODEL, op. cit., n. 420, con rinvii) In merito all'art. 135 cpv. 1 CP, l'autore deve essere cosciente, almeno secondo quella che sarebbe la concezione generale comunemente ammessa, del carattere violento e della grave offesa alla dignità umana degli oggetti o delle rappresentazioni in questione (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP). L'autore deve altresì essere cosciente dell'assenza di valore culturale o scientifico. A tale proposito è sufficiente che l'autore conosca l'opinione generale del pubblico. Fa eccezione a questo principio il caso in cui l'autore può ragionevolmente supporre e/o ritenere che il valore della rappresentazione appartenga – o che non appartenga – al registro culturale o scientifico degno di protezione per via della categoria di pubblico alla quale la rappresentazione è sottoposta; per esempio, un pubblico di conoscitori o di spettatori avvisati. Non è tuttavia necessario che l'autore voglia raggiungere un risultato (danno alla salute di persone, realizzazione o emulazione d'atti di violenza da parte di terzi, ecc.) (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP).

E. 1.4.2

Giusta l'art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Si presume

quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV 198 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 3). Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull'esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (v. sentenza del Tribunale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii). È una questione di fatto determinare ciò che una persona sapeva, intendeva, voleva o ha accettato di realizzare (v. DTF 142 IV 137 consid. 12 pag. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375).

- 30 -

E. 1.4.3

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente abbia accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (v. sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa (v. DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).

E. 1.4.4

In casu, l'appellante, indicando aver condiviso i filmati per mostrare agli amici gli atti di violenza perpetrati, ha avuto l'intenzione di presentarli a terzi, ed eventualmente anche a estranei, o renderli accessibili in modo che "i terzi" potessero prenderne conoscenza autonomamente, semplicemente recandosi sul suo profilo Facebook (v. in particolare SK 14.731.010 e segg.; SK 13.930.001; SK 16.930.006 e segg.). Se è dubbio che l'appellante avesse delle particolari conoscenze e/o padronanza dell'informatica, si deve notare che egli

sapeva come utilizzare il social network in questione, poiché guardava regolarmente i filmati che apparivano nella news feed del suo profilo, che poi a volte condivideva sul suo profilo per denunciare certi comportamenti (v. SK 13.930.006 e segg.). Egli aveva quindi una conoscenza sufficiente per sapere che cliccando su "condividi" metteva il contenuto

- 31 - in questione a disposizione di un numero indeterminato di persone, o perlomeno al suo cerchio di amici di Facebook, cosa che egli ha – tra l'altro - ammesso. Egli ha confermato anche dinanzi questa Corte essere consapevole che la condivisione di un contenuto su Facebook può portare alla sua diffusione virale ("Naturalmente, se io ho 20 amici, e questi amici mandano ad altri 20 amici, queste notizie naturalmente si moltiplicano" [v. CAR 7.401.005]).

E. 1.4.5

L'appellante ha spiegato di aver intenzionalmente condiviso il video su Facebook per denunciare la violenza ivi presente. Egli sapeva pertanto benissimo che i filmati rappresentavano con insistenza scene di cruda violenza. Tale consapevolezza risulta anche dalle sue dichiarazioni: "si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona" (v. SK 13.930.009); "Si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona" (v. SK 13.930.009); "[...] Questo video rappresenta violenza contro l'uomo, come tutti gli altri video" (SK 13.930.011); "le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali" (v. SK 14.731.012-014); "Già guardando questo video non stavo bene" (v. SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di "barbarie immortale nelle immagini", di "atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani" (v. SK 14.721.046), di "documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione", di "innegabile violenza riportata" (v. SK 14.721.049-050) e "di atti di ignobile violenza" (v. SK 14.721.051).

E. 1.4.6

In merito allo scopo culturale e scientifico di cui all'art. 135 CP, l'appellante ha più volte dichiarato aver condiviso i filmati perché contro la violenza, per "fare vedere come vengono trattati gli umani, "per fare vedere agli amici che la gente subiva delle violenze". Egli ha anche indicato scegliere "[...] dove c'era violenza per fare vedere. Visto che sono contro la violenza volevo condividere questi atti di violenza con gli altri amici", "[...] tutti quelli che sono contrari alla violenza, volevo fare vedere a tutti, a tutte le persone che sono contro la violenza condividendo questi video sulla mia pagina Facebook [...] ". Interrogato durante i dibattimenti di prima istanza sui motivi che lo hanno portato a condividere i filmati in questione, l'appellante rispondeva: "Come vi ho già detto prima, perché si fa violenza sulle persone. Nella mia religione, si dice di far vedere questa violenza"; "volevo solo far veder la violenza che viene fatta al mondo"; "Nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri si dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo", "io sono un uomo e vedevo che si faceva violenza su un altro uomo. Il Profeta Ali diceva, "chi rimane zitto davanti alla violenza, è un Satana senza lingua" "avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere", "la mia intenzione era che nessuno al mondo dovrebbe torturare un'altra persona." (v. in particolare CAR 7.401.004; SK 13.930.006 e segg.; SK 13.930.006 e segg.; SK 14.731.011 e segg.).

- 32 - A mente di questa Corte, credendo che i filmati incriminati avessero uno scopo di denuncia e di prevenzione, l'appellante invoca aver, almeno soggettivamente, realizzato

l'elemento culturale e/o scientifico di cui all'art. 135 CP. Egli pretende quindi essere stato vittima di un errore sui fatti (art. 13 cpv. 1 CP) sull'esistenza di un elemento oggettivo esclusivo (o negativo) della tipicità (v. supra con- sid. II.1.3.7). L'analisi dell'errore di diritto giusta l'art. 21 CP, argomento perorato dalla difesa e unicamente esaminato dal Tribunale di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12), è pertanto sussidiaria all'errore di diritto di cui all'art. 13 CP.

E. 1.4.6.1

Nonostante tale distinguo giuridico, occorre da subito sottolineare – come rilevato dalla Corte di prima istanza – che le dichiarazioni dell'appellante appaiono inverosimili. Alle sue parole non sono mai seguiti fatti volti all'effettiva denuncia e prevenzione della violenza, fosse anche un semplice dissenso rispetto al modo di agire degli autori delle brutalità rappresentate. Sul suo profilo Facebook non è stato rinvenuto nulla in tal senso. Per esempio, egli non si è mai espresso con commenti o altre frasi invitanti gli spettatori a fermare e/o a non ripetere la violenza rappresentata. Al contrario, egli seguiva differenti pagine promoventi immagini cruenti e nella memoria “cache” dei suoi dispositivi sono state trovate immagini di persone armate, decedute e ferite (v. MPC 13-002-0001 – 0308; 10- 200-0030). Questa Corte ha tra l'altro constatato che durante una registrazione ambientale alla quale l'appellante è stato sottoposto, si ode quest'ultimo affermare “la sua morte è necessaria. È farz [obbligatorio in uno stato mussulmano]”, riferendosi a una persona che aveva commesso degli insulti blasfemi (v. MPC 13-002-0071). A mente di questa Corte, una persona che vuole prevenire la violenza, non la invoca. Alla luce di queste considerazioni, questa Corte condivide l'opinione del primo giudice e “la motivazione di A. riferita alla divulgazione volta a sensibilizzare alla non violenza non è affatto credibile. Gli atti parlano da soli. A A. determinate immagini piacciono. Le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi” (cfr. sentenza impugnata consid. 14).

E. 1.4.6.2

Anche volendo trascendere dalle precedenti considerazioni, a mente di questa Corte l'appellante non poteva non essere a conoscenza del fatto notorio che a Facebook hanno accesso anche persone con una differente e maggiore sensibilità alla violenza, per esempio minorenni tra cui i suoi stessi figli (cfr. SK 14.731.011). Persone che il legislatore ha voluto specificatamente proteggere introducendo l'art. 135 CP (cfr. supra consid. II.1.3.3). In presenza di immagini così scioccanti, che mostrano atti di tortura, esecuzioni brutali, contro adulti e minorenni, l'appellante non può sostenere di aver avuto ragionevolmente motivo

- 33 - di credere che il carattere di prevenzione dei filmati in questione da lui professato fosse palese, evidente e lampante anche per gli altri utilizzatori di Facebook, per i suoi stessi figli e/o per i suoi amici, alcuni tra l'altro – come da lui stesso osservato (v. CAR 7.401.005; MPC 13-002-0019) – non per forza della sua stessa fede, e/o con la sua stessa proclamata concezione della prevenzione della violenza. Ne discende che, a fronte del pubblico al quale egli ha esposto i video, pubblico non conoscitore e non avvisato e che era anche verosimilmente composto da minorenni e/o da altre persone con una sensibilità maggiore alla violenza, l'appellante doveva e poteva prendere in considerazione una percezione differente dalla sua dei filmati in questione. In effetti, la diffusione di tali filmati, tra l'altro senza specificare, in qualunque lingua, che il suo contenuto è scioccante, che la situazione vissuta dalle vittime è altamente riprovevole e brutale, “che ciò non va fatto”, va contro le concezioni etiche e morali della società moderna. Anche in assenza di una

formazione giuridica, l'appellante ha potuto sospettare che all'occhio dell'utilizzatore comune di Facebook, o perlomeno dei suoi "amici", tali filmati non avessero lo scopo culturale e/o scientifico da lui professato e, nel dubbio, avrebbe dovuto astenersi dal diffonderli. Cosa che invece egli ha deciso deliberatamente di fare.

E. 1.4.6.3

Questa Corte ritiene pertanto che l'appellante ha condiviso intenzionalmente i filmati in questione, illustranti insistentemente atti di cruda violenza, e che egli abbia realizzato, perlomeno con dolo eventuale, l'assenza di scopo culturale e/o scientifico di prevenzione.

E. 1.4.7

Anche soggettivamente le condizioni di cui all'art. 135 cpv. 1 CP sono dunque soddisfatte.

E. 1.5

Sulla scorta di tutto ciò che precede, la Corte d'appello non rileva elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni fatte in prima istanza e constata che le condizioni oggettive e soggettive del reato di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CP sono adempiute e ciò in relazione ai cinque filmati dell'atto d'accusa.

E. 1.6

Errore sull'illiceità (art. 21 CP)

E. 1.6.1

L'appellante ha inoltre più volte proclamato non sapere che la condivisione di filmati come quelli oggetto di questa procedura fosse proibita e che se lo avesse saputo non li avrebbe condivisi. A questa Corte resta quindi da analizzare se l'appellante, che si prevale dell'ignoranza generale dell'illiceità del suo atto, può prevalersi dell'errore sull'illiceità giusta l'art. 21 CP.

- 34 -

E. 1.6.2

Al di là del distinguo nel caso concreto tra l'art. 13 CP e l'art. 21 CP (cfr. supra consid. II.1.4.6), la Corte penale ha correttamente illustrato sia la dottrina e la giurisprudenza in merito all'errore sull'illiceità, che l'applicazione nel caso concreto. Per il caso in esame, questa Corte condivide pienamente, fa proprie e richiama in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP le argomentazioni e le conclusioni in merito sviluppate dal primo giudice al considerando 12 della sentenza impugnata. In particolar modo, anche questa Corte ritiene che costituisce un fatto notorio la circostanza che non possano essere diffuse rappresentazioni di cruda violenza. Gli atti, contenuti nei video e nelle immagini condivise dall'imputato, sono stati – sia in prima istanza che in appello – qualificati come di cruda violenza ed entrambe le istanze hanno potuto accertare che l'appellante ne aveva piena consapevolezza (v. supra; sentenza impugnata consid. 11.2). Alla luce della giurisprudenza (v. per esempio DTF 130 IV 77 consid. 2.4; 104 IV 217 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.1, con riferimenti), la consapevolezza dell'appellante in merito all'atrocità dei video condivisi costituisce un forte indizio a favore del fatto che egli aveva coscienza del carattere illecito della loro condivisione, essendo peraltro la dignità umana e l'integrità fisica un valore non solo ritenuto fondamentale alle nostre latitudini, ma anche a livello globale. Agli atti non vi sono peraltro elementi che portino a ritenere che l'appellante avesse delle ragioni sufficienti per

credere che il suo agire fosse lecito. A tale scopo non basta la sua continua invocazione alla propria religione che gli chiederebbe di essere contro la violenza e di denunciarla. Non è certo condividendo rappresentazioni di cruda violenza che si raggiunge tale scopo. Anzi. A mente di questa Corte, come per la Corte di prima istanza, una persona coscienziosa, di buon senso e contro la violenza, mai avrebbe condiviso sul proprio profilo di Facebook delle simili immagini/video, e ciò indipendentemente dalle didascalie sotto di essi riportate. Il fatto che l'appellante, a suo dire, non conoscesse la legge non depone a favore di un errore sull'illiceità, dal momento che, dato il cruento contenuto dei video e delle immagini che l'appellante ha condiviso, considerato che sapeva benissimo trattarsi di rappresentazioni contrarie alla dignità umana, viste pure le sensazioni che ha dichiarato di avere avuto nel visionarne il contenuto, egli ha certamente realizzato che la condivisione dei video in questione era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società.

E. 1.6.3

Anche per questa Corte, da quanto appena esposto discende che l'appellante ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.

- 35 -

E. 1.6.4

Pertanto, è confermato il riconoscimento dell'appellante quale autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 CP, e ciò in relazione ai cinque filmati di cui all'atto d'accusa. 2. Violazione dell'art. 2 LAQ/SI

E. 2

Ne bis in idem

E. 2.1

ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui al capo d'accusa n. 1;

E. 2.1.1

L'appellante è stato altresì ritenuto colpevole in prima istanza di violazione dell'art. 2 LAQ/SI. La Corte penale ha sposato la tesi dell'accusa secondo la quale l'appellante avrebbe il 30 settembre 2016 alle ore 12:52, a X. e in altre località non meglio precisate, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico", sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, condividendo sulla bacheca del proprio profilo pubblico Facebook in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi, un video, raffigurante dal minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato "Aden-Abyan Islamic Army" e all'epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa (v. MPC 03-000-0033 e segg.).

E. 2.1.2

Occorre qui precisare, che a mente di questa Corte, come di quella di prima istanza, il filmato in questione adempiva altresì alle condizioni di cui all'art. 135 CP. Essendo comunque il fine della condivisione del filmato non tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale

gruppo, nel caso di specie va ritenuto che il reato di cui all'art. 135 CP sia consumato dall'art. 2 LAQ/SI, il quale si applica quale *Iex specialis* (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18.3).

E. 2.2

violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, con riferimento al capo d'accusa n. 2. 3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono dissequestrati e restituiti a A., previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del presente dispositivo. 5. 5.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali

relative alla procedura SK.2018.8 in ragione di fr. 1'800.--.

E. 2.2.1

In merito al contenuto fattuale del filmato condiviso dall'appellante il 30 settembre 2016, esso è di una durata complessiva di quarantun secondi ed è di buona qualità audio e video. L'inquadratura iniziale mostra un masso posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano alla pietra e la sollevano. Viene poi ripreso un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa dell'uomo a terra; si sente il rumore dell'impatto. La vittima a seguito del colpo urla, emette dei gemiti, si contorce e si sdraia supina. L'inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita sul lato - 36 - sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall'orecchio sinistro. Cambia l'inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L'immagine poi si sofferma sul suo viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressione compare per pochi secondi l'immagine di un uomo – che sembra privo di sensi – e poi viene inquadrato il corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una scritta color fuoco su sfondo scuro sul quale si intravede il corpo della vittima, verosimilmente deceduta. Fin dall'inizio del video, su un piccolo spazio dell'angolo in alto a destra, è presente un simbolo a caratteri bianchi; esso viene sostituito, per la durata di circa 17 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:33) da una bandiera nera con scritta bianca in arabo, dopo di che riappare il simbolo a caratteri bianchi. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti (v. MPC 10-200-0034).

E. 2.2.2

Sotto il filmato, è presente una didascalia che, secondo la traduzione fornita da Facebook, confermata dall'interprete incaricato dalla Corte penale, riportava: "Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell'ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell'ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video". Durante il filmato (minuto 00:00:03 a minuto 00:00:07) appare una scritta che, tradotta dall'interprete incaricata, recita: "Se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeisti houthi" (v. SK 13.925.024; SK 13.925.042; MPC 10.200.0042; SK. 14.510.011 e segg.; SK 14.661.003-028).

E. 2.2.3

Infine, dall'audio del video, pur essendo molto disturbato, l'interprete è riuscita a distinguere "una voce che dice ALLAH ripetutamente", "due gruppi di voce a coro che cantano nello stesso momento frasi diversi" e "(dal secondo 32 al 33 appare la parola) CHIEDIAMO..... (dal secondo 37 al 41 appare) LO AB- BIAMO INDOTTRINATO - E CON IL SUO DIRITTO C'È SPERANZA" (v. MPC 14.510.011).

E. 2.3

Posizione dell'appellante In sintesi, l'appellante ha sostenuto e sostiene di non aver visto e/o potuto identificare la bandiera presente nel filmato al momento della pubblicazione, che tale bandiera, tale filmato e le persone ivi figuranti non sono riconducibili al gruppo "Aden-Abyan Islamic Army" e/o all'organizzazione Stato islamico e che il filmato non si possa considerare come propaganda per lo Stato islamico. Egli invoca altresì l'applicazione della lex mitior, in quanto il gruppo yemenita denominato "Aden-Abyan Islamic Army" non sarebbe oggi più parte del sedicente Stato islamico. Inoltre, secondo l'appellante, la didascalia che accompagna tale video era chiaramente atta a "esortare chiunque a

- 37 - delinquenza" e quindi anche in questo caso lo scopo dell'appellante sarebbe stato quello di denunciare e prevenire la violenza. Oltre a ciò, l'appellante ha contestato una qualsivoglia affiliazione, vicinanza, simpatia o volontà di fare propaganda per i gruppi che la LAQ/SI vuole proibire e indicato che nonostante tutte le censure messe in atto durante la fase d'inchiesta non vi siano elementi che permettono di affermare il contrario (v. CAR 7.300.028 e segg.; SK 14.721.053 e segg.; SK 14.731.018; SK 14.721.053 e segg.; MPC 03-000-0030).

E. 2.4

Premessa

E. 2.4.1

Occorre qui precisare, che anche a mente di questa Corte il filmato incriminato adempirebbe altresì alle condizioni di cui all'art. 135 CP e che quanto indicato precedentemente in merito agli altri 5 filmati condivisi dall'appellante (cfr. supra consid. II.1), sarebbe applicabile mutatis mutandis alla presente fattispecie. Tuttavia, in questo caso, l'art. 135 CP cede il posto all'art. 2 LAQ/SI in quanto lex specialis (cfr. infra consid. II.3).

E. 2.4.2

Invece, i fatti promossi tramite decreto d'accusa (v. MPC 03-000-0019 – 00023) consistevano ed erano specificamente circoscritti alla sola condivisione su Facebook di 6 filmati e due immagini, rispettivamente il 30 settembre 2016, il 3 dicembre 2016, il 18 e il 27 gennaio 2017, il 17 e il 22 febbraio 2017.

E. 2.4.3

Tale distinzione fattuale traspare altresì direttamente dalla lettura dello stesso decreto d'abbandono, dal quale si evince che il procedimento penale contro l'appellante era stato aperto anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) e che questo reato, unitamente alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI erano oggetto di un decreto d'accusa separato, facente stato della condivisione – da parte dell'appellante – di rappresentazioni di cruda violenza, prive di valore culturale o scientifico degno di

protezione, e di un singolo video di pro- paganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" (v. MPC 03-000-0025).

E. 2.4.4

Da quanto precedentemente esposto, e anche in considerazione del fatto che sia il decreto d'abbandono che il decreto d'accusa sono stati volutamente emessi e notificati lo stesso giorno, la fattispecie di cui si decideva l'abbandono appare come ben distinta da quella indicata nel decreto d'accusa: da una parte vi era l'eventuale partecipazione dell'appellante all'attività del cognato I., volta al prose- litismo, alla propaganda e all'arruolamento di giovani jihadisti, attività per le quali I. è stato anche condannato; dall'altra vi era la condivisione su Facebook di 6 video, fatti peraltro estranei alla condanna di I. Poco importa che sia l'accusa che l'abbandono concernano il reato di violazione dell'art. 2 LAQ/SI. Ciò che è determinante, nel caso in esame, è che la fattispecie oggetto del decreto d'abbandono è ben distinta da quella del decreto d'accusa.

E. 2.5

Elementi oggettivi del reato Secondo l'art. 1 LAQ/SI, sono vietati: il gruppo "Al Qaïda" (lett. a); il gruppo "Stato islamico" (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o operano su loro mandato (lett. c). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della medesima normativa, chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiali, organizza azioni propa- gandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o pro- muove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Come ricordato dalla Corte di prima istanza, la LAQ/SI è entrata in vigore il 12 di- cembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell'Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo della legge federale urgente era quello di con- tinuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale (v. FF 2014 7715). La nor- mativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commis- sione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia dello "Stato islamico" si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (v. FF 2014 7712; sen- tenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1).

- 38 -

E. 2.5.1

Gruppi o organizzazioni vietati

E. 2.5.1.1

Secondo l'art. 1 LAQ/SI, sono vietati: il gruppo "Al Qaïda" (lett. a); il gruppo "Stato islamico" (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o operano su loro mandato (lett. c).

E. 2.5.1.2

Nella fattispecie, come constatato dalla Corte di prima istanza, occorre preliminarmente rilevare come già la didascalia riportata sotto il filmato riconduce direttamente quest'ultimo oggettivamente allo Stato islamico: "Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell'ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell'ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video" (v. SK 13.925.024; SK 13.925.042; MPC 10.200.0042; SK. 14.510.011 e segg.; SK 14.661.003-028).

E. 2.5.1.3

Come la Corte penale, anche questa Corte ha considerato il filmato nel contesto complessivo, comprensivo dell'ambientazione, del sottofondo musicale, e tenendo altresì conto del contesto storico. Il video è ambientato in un ambiente desertico, e per tutta la durata del medesimo si odono canti e voci in arabo. Gli autori della lapidazione vestono tute mimetiche e utilizzano un metodo di uccisione di una crudeltà inaudita. Tale video è stato condiviso a fine settembre 2016, quando l'ISIS era già da anni mondialmente conosciuto. Anche la bandiera nera con scritte in bianco che appare dal secondo 00:00:15 al secondo 00:00:33 evoca d'acchito l'emblema del gruppo terroristico "Stato islamico" e viene indubbiamente associata all'ISIS. Tutto ciò considerato, questa Corte non ha avuto dubbi che il video dovesse essere associato allo Stato islamico. (v. anche sentenza impugnata consid. 16.5). Con mente alle condizioni oggettive del reato, gli autori dell'esecuzione presenti nel filmato, la loro condotta, i mezzi e il metodo inumano d'esecuzione, l'ambientazione desertica e i canti in sottofondo, evocano immediatamente tutto ciò che la cronaca quotidiana riportava – all'epoca della condivisione del filmato da parte dell'appellante – riguardante lo Stato islamico, come per esempio mostrato anche nei documentari "O." agli atti (v. MPC 18-103-0002).

E. 2.5.1.4

Non è peraltro di rilievo sapere se i carnefici appartenessero effettivamente al gruppo yemenita "Aden-Abyan Islamic Army", in quanto il filmato era effettivamente riconducibile allo Stato islamico in quanto tale, e non unicamente a tale fazione, rispettivamente sottogruppo. Ciò che fa stato è unicamente l'identificazione della bandiera e il filmato con lo Stato islamico.

- 39 -

E. 2.5.1.5

A titolo abbondanziale, si noterà che oggettivamente il video appartiene effettivamente al summenzionato gruppo yemenita "Aden-Abyan Islamic Army". Infatti, dal rapporto d'esecuzione e complemento al rapporto di PG del 12 luglio 2017, emerge che il simbolo a caratteri bianchi (presente dall'inizio del filmato fino al secondo 00:00:14 e dal secondo 00:00:34 in poi) era utilizzato dallo Stato islamico per rappresentare il proprio ufficio d'informazione nella provincia yemenita da loro curata e denominata "Aden Abyan" (v. MPC 10.200.0045). Anche per quel che riguarda l'accostamento della bandiera che appare nel filmato allo Stato islamico, la Polizia federale ha potuto accertare che "il vessillo nero con la scritta bianca contestato da A., in questo caso, rappresenti lo Stato islamico" (MPC 10.200.0047) e che è "sufficiente esaminare i risultati di una banale ricerca internet per trovare video ed immagini d'attualità del Califfato accostate dalla bandiera nera recante la testimonianza di fede come quella presente nel video condiviso da A." (v. MPC 10.200.0039), che è poi la medesima che appare in un sito internet indicato dall'avvocato di

A. quale “buon articolo” sulle bandiere e che è attribuita all’ISIS (v. MPC 10.200.0039 e seg.). Essa è pure la stessa bandiera che, accostata ai militanti dello Stato islamico, appare a più ri- prese nei servizi televisivi del settimanale informativo “O.” del 23 aprile 2015 (per esempio ai min. 00:36, 06:16 e 1:06:34) e del 1° dicembre 2016 (per esempio al min. 4:58 e 45:10) che l’appellante ha visto (v. MPC 13-002-0073; MPC 18-103- 0002 e segg.).

E. 2.5.1.6

Sempre ad abundantiam, e sebbene come detto precedentemente non è rile- vante sapere se i soldati che appaiono nel video appartengano effettivamente al gruppo yemenita “Aden-Abyan Islamic Army” in quanto il video è contestualmente associabile all’ISIS, occorre fare un ulteriore inciso. La LAQ/SI mette espressa- mente in atto sul suolo elvetico “i provvedimenti stabiliti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nelle risoluzioni n.1267, 1333, 1390, 1455, 1526, 1617 e 1735. Tali misure riguardano persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni legati a Osama bin Laden, al gruppo “al-Qaïda” o ai Taliban. La lista è basata sulle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU competente in materia di sanzioni ed è oggetto di continui aggiornamenti” (v. Messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2014 concernente la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate; FF 2014 7709, 7717). Infatti, la Svizzera è vincolata dalle decisioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tramite risoluzioni (v. DTF 133 II 450 consid. 3-6). La lista delle persone fisiche e giuridiche oggetto delle precitate risoluzioni ONU è liberamente accessibile sui canali ufficiali del Consiglio di Sicurezza delle Na- zioni Unite, e in particolare sul suo sito internet (disponibile all’indirizzo:

- 40 - <https://scsanctions.un.org/5u213en-al-qaida.html>, consultata il 23 agosto 2021). Ora, da essa risulta che il gruppo denominato “Aden-Abyan Islamic Army” è stato iscritto il 6 ottobre 2001 in tale lista delle entità e gruppi facenti parti e/o sostenenti Al-Qaïda e/o lo Stato islamico. Tale iscrizione – non avendo ancora fatto oggetto di una procedura di cancellazione (“delisting”) – lega questa Corte. Il suddetto gruppo è da considerare come ancora facente parte delle organizzazioni che la LAQ/SI vuole specificamente proibire. Pertanto, anche a voler analizzare l’appar- tenenza del gruppo “Aden-Abyan Islamic Army” allo Stato islamico, non vi sa- rebbe spazio per l’applicazione del principio della lex mitior.

E. 2.5.2

Sul territorio svizzero Non è contestato, che al momento di condividere il summenzionato video, l’ap- pellante si trovasse presso il suo domicilio, a Z., in Svizzera. Pertanto, la realiz- zazione di questa condizione è pacifica.

E. 2.5.3

Azioni di propaganda e promozione in altro modo

E. 2.5.3.1

L’art. 2 cpv. 1 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” reprime quattro compor- tamenti distinti, ovvero la partecipazione, la messa a disposizione di risorse umane o materiali, l’organizzazione di azioni propagandistiche e, infine, una clau- sola generale e sussidiaria inglobante la promozione in altro modo delle attività dell’organizzazione. Lo scopo della norma è dunque quello di proteggere la pub- blica sicurezza prima che dei reati siano perpetrati e il suo campo d’applicazione è volutamente molto esteso, in modo da poter reprimere una vasta gamma di atti (v. AJIL/LUBISHTANI, op. cit., n. 67).

E. 2.5.3.2

L'organizzazione di attività propagandistiche si riferisce in generale a tutte le azioni volte a fare pubblicità e/o a influenzare (attivamente) il destinatario di una comunicazione, indipendentemente dal mezzo, a livello ideologico, sia in ambito culturale, sociale, politico o religioso, con lo scopo di indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione o rafforzare le loro convinzioni in favore dell'ideologia e i valori dei gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico". Questa variante comprende le pubblicazioni attraverso qualsiasi canale sociale, via Internet, e/o i Social Media (quali Facebook, Twitter), consistenti segnatamente in immagini, fotografie, testi e video di atrocità commesse da un'organizzazione di cui all'articolo 1 LAQ/SI, riconoscibile in particolare per la presenza della sua bandiera (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2019.63 del 12 dicembre 2019 consid. 2.1; SK.2019.23 del 15 luglio 2019, consid. 3.1.1 segg., consid. 5.4; SK.2019.38 del 26 giugno 2020, consid. 3.3.2 e segg.; SK.2017.49 del 15 giugno 2018, consid. 2.2.3 e segg.; AJIL/LUBISHTANI, op. cit., n. 67; DAVID/REUTTER, Schweizerisches Werberecht, 3a ediz. 2015, n. 10 e seg. e n. 15). Cliccando su "like"

- 41 - o "condividi" su un contenuto presente su un Social Media, si contribuisce alla sua maggiore visibilità, facilitandone la diffusione e l'accesso al suo contenuto (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4). Come indicato dal Tribunale federale, e giustamente ripreso dalla prima istanza, per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell'ambito del rispettivo contesto. Va tuttavia considerato che la promozione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza (Tatnahe) fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto (v. sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; AJIL/LUBISHTANI, op. cit., n. 75; ANDREAS EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13). Lo Stato islamico viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare dal medesimo così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico. Che il comportamento ricada sotto il «sostegno» o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo» è irrilevante (v. sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). La semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche, senza comportamenti attivi, non rientra né nella definizione di attività propagandistiche né nella clausola generale (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 133 IV 58 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2).

E. 2.5.3.3

Nella fattispecie, il filmato – che mostra in sintesi l'esecuzione brutale di un prigioniero mediante lapidazione (cfr. supra consid. II.2.2) – è da considerarsi propaganda in favore dello Stato islamico ai sensi della giurisprudenza sovraesposta. La semplice didascalia, peraltro in arabo – lingua non comunemente parlata e compresa alle nostre latitudini – non è paragonabile all'utilizzo di un testo d'accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico, storico, e i motivi per cui si è contro lo Stato islamico. Anche a volerle accordare un carattere di denuncia, la didascalia presente sotto il filmato non è sufficiente a compensare il carattere propagandistico del filmato in

esame, peraltro appurato dalla PGF anche grazie al ritrovamento del filmato originale e completo (v. MPC 10-200-0045).

E. 2.5.3.4

Occorre tuttavia esaminare se cliccando sul pulsante “condividi”, l’appellante abbia oggettivamente personalmente realizzato un atto di propaganda o di promozione in altro modo dello Stato islamico.

- 42 - In merito, vale mutatis mutandis quanto indicato precedentemente per il reato di cui all’art. 135 CP (cfr. supra consid. II.1.3.8). Anche in questo caso, cliccando il pulsante "condividi", l’appellante ha esposto e reso accessibile il filmato incriminato sulla propria bacheca, dandogli de facto una maggiore visibilità e facilitandone così la diffusione e l’accesso al suo contenuto che, come ribadito, è di chiara propaganda jihadista, di modo che ognuno dei frequentatori della sua pagina Facebook, o perlomeno i suoi "amici", ne potessero prendere conoscenza autonomamente, lo potessero vedere, eventualmente ricondividerlo a catena direttamente attraverso il pulsante “condividi”. Così facendo, l’appellante ha facilitato la veicolazione rapida e di massa sui social network del filmato e del messaggio di propaganda jihadista ivi contenuto, di modo che la condizione della promozione in altro modo delle attività dei gruppi vietati deve ritenersi oggettivamente soddisfatta.

E. 2.6

Elementi soggettivi del reato

E. 2.6.1

Soggettivamente, il reato presuppone l’intenzionalità, essendo a tale proposito sufficiente il dolo eventuale (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.23 del 15 luglio 2019 consid. 3.2.3 con rinvii). Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accoli il rischio (dolo eventuale). Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di dolo eventuale sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (v. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; DTF 133 IV 9 consid. 4). In merito all’art. 2 LAQ/SI e al concetto di propaganda, è richiesta da un lato la consapevolezza che una determinata azione di propaganda in favore delle organizzazioni vietate verrà effettivamente percepita dalle altre persone, e dall’altro che vi sia l’intento di pubblicizzare, ossia di agire sulle altre persone, così che queste vengano “conquistate” dai pensieri esternati o, nel caso in cui già li condividano, che vengano rafforzati nella loro convinzione (v. DTF 140 IV 102 consid. 2.2.2; 68 IV 145 consid. 2; NIGOLI, Rassendiskriminierung, 2a ediz. 2007, n. 1222-1223; VEST, in: Martin Schubarth [curatore], Delikte gegen den öffentlichen Frieden, 2007, n. 62 ad art. 261bis CP).

E. 2.6.2

La procedura d’appello si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: (a.) sono state violate norme in materia di prova; (b.) sono state incomplete; (c.) i relativi

- 43 - atti appaiono inattendibili. D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento (v. GLEISS, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 31 ad art. 139 CPP). Quale rimedio giuridico primario contro le sentenze di primo grado, l'appello è concepito in linea di principio come una procedura orale e contraddittoria (v. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.2). Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPP, la procedura orale di appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (art. 339 segg. CPP). Giusta l'art. 343 cpv. 3 CPP, il giudice deve procedere all'assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii) o se può influire sull'esito del procedimento (v. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 299; sentenza del Tribunale federale 6B_1469/2017 del 18 giugno 2018 consid. 1.3). Ciò è segnatamente il caso qualora la valutazione della loro forza probatoria dipenda fondamentalmente dall'impressione che se ne trae al momento della loro assunzione, per esempio ove derivi in modo particolare dalla percezione diretta di una dichiarazione testimoniale, allorché costituisce l'unico mezzo di prova diretto (situazione di "parola di una parte contro quella dell'altra"). Non è il solo contenuto della dichiarazione di una persona (cosa dice) che rende necessaria la riassunzione della prova. Determinante è piuttosto sapere se il suo comportamento (come lo dice) incide in modo decisivo sul giudizio. Nell'esame della necessità di assumere nuovamente delle prove, il tribunale dispone di un potere d'apprezzamento (v. DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Il principio inquisitorio e quello della verità materiale vigono anche nella procedura di ricorso (v. DTF 140 IV 196 consid. 4.4.1 e 4.4.4). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interventore fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si

- 44 - realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non

lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (v. sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa (v. DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).

E. 2.6.3

Nella fattispecie, occorre innanzitutto osservare che, come ricordato dalla prima istanza, l'appellante ha dichiarato di non aver notato la bandiera quando ha condiviso il filmato, in particolare perché essa era piccola e l'attenzione dello spettatore è focalizzata sul contenuto del filmato (v. SK 13.930.011; SK 14.731.018).

E. 2.6.3.1

A mente di questa Corte, questa affermazione dell'appellante appare già da subito inverosimile. Infatti, la bandiera in questione è ben visibile nel filmato incriminato in alto a destra a partire dal secondo 00:00:15 e, sebbene (come si vedrà in seguito) ciò non risulta determinante per la realizzazione delle condizioni del reato, l'appellante avrebbe sicuramente potuto accostarla allo Stato islamico. A tal proposito, oltre al contesto storico e al fatto che tale bandiera era divenuta famosa mondialmente già partire dal 2014 (v. MPC 18-103-0002 e segg.) e alle conoscenze e alla devozione che l'appellante ha mostrato per la sua religione, è stato altresì accertato che egli aveva già in passato messo un "like" su Facebook a una foto con lo stesso simbolo/bandiera impresso sulla copertina di quello che parrebbe essere un passaporto emesso dallo Stato islamico (v. MPC 13-002-063). Che quest'ultimo concedesse tali passaporti ai militanti dello Stato islamico risulta prima di tutto dalle dichiarazioni del testimone J., il quale ha indicato a questa Corte ricordarsi che dei colleghi di Berna gli avevano riferito che immagini di tali passaporti circolavano su internet, segnatamente su Facebook, e che venivano accostati all'indicazione che un giorno tutti l'avrebbero avuto, anche se

- 45 - non è mai stato trovato un passaporto fisico. Essi simboleggiavano la creazione dello Stato islamico, quindi del cosiddetto "califfato" (v. CAR 7.600.010). Anche il testimone K., interrogato su cosa rappresentasse l'immagine mostrata (v. MPC 13-002-063) ha indicato trattarsi di un passaporto, con la bandiera possibilmente riconducibile a quella dell'ISIS o comunque dello Stato islamico (v. CAR 7.600.032). Infine, anche il documento prodotto in udienza da questa Corte in ottemperanza al quadro legale sovraesposto (cfr. supra consid. I.5.2 e II.3.6.2), indica chiaramente come tale passaporto fosse associabile all'ISIS, in quanto quest'ultimo lo concedeva ai propri militanti per incoraggiarli a condurre attacchi suicidi e mantenere il controllo su Raqqa, la capitale del sedicente Stato islamico" (v. CAR 7.300.001 e seg.).

E. 2.6.3.2

Tuttavia, la questione di sapere se l'appellante abbia visto la bandiera che appare nel filmato e che l'abbia in seguito associata allo Stato islamico può essere lasciata indecisa. Infatti, questa Corte ritiene, come fatto dalla prima istanza, che l'appellante potesse verosimilmente ritenere che il filmato fosse associabile allo Stato islamico e ne promuovesse le attività, indipendente dalla bandiera ivi raffigurata, già solo per il suo contesto, per le persone ivi raffigurate, per i canti di sottofondo, così come per il modo cruento di esecuzione della vittima. Questi elementi, considerati nel loro insieme, uniti al contesto storico, non

potevano essere sconosciuti all'appellante, soprattutto sulla scorta del suo passato, delle sue frequentazioni, della sua cultura e delle sue conoscenze, così come della sua devozione per la religione.

E. 2.6.3.3

Infatti, contrariamente al fatto che l'appellante abbia soventemente dichiarato di non potersi pronunciare e/o di non conoscere l'oggetto della discussione quando si parlava di Stato islamico, di jihad (armata e non), di come si diventa martire, di canti nasheed, o anche di quanto faceva suo cognato I., (v. MPC 13-002-0001 e segg., in particolare MPC 13-002-0030 – 35; 0063, 0064, 0079, 0080, 0143 e segg.), a questa Corte risulta che tali dichiarazioni appaiano altamente inverosimili, soprattutto se confrontate con l'insieme delle azioni concrete dell'appellante, segnatamente: - in occasione della perquisizione dell'abitazione dell'appellante è stato trovato dalla PGF un libro bianco intitolato "Jihad, violenza, guerra e pace nell'islam" (v. MPC 08-200-0004; MPC 08-200-0007; MPC 08-200-0010; MPC 13-02-0118, spec. 0126); - il SIC e la PGF hanno constatato che l'appellante ha condiviso – nel periodo ottobre 2015 / maggio 2016 – una pubblicazione violenta, ha acclamato un gruppo Facebook di matrice jihadista, ha glorificato la dottrina salafita al-Wala' wa-l-Bara, ha messo un "like" a un gruppo Facebook jihadista, ha condiviso

- 46 - un post di una fotografia di connotazione jihadista e ha messo un like a un gruppo Facebook jihadista (v. CAR 7.600.004 e segg.; MPC 100-200-0023; MPC 05-000-0045 e segg.; MPC 13-002-0000 e segg.; MPC 13-002-0177 e segg.); - gli inquirenti hanno osservato come l'appellante ascolti numerosi nasheed, canti islamici in coro che in taluni casi inneggiano al martirio e alla jihad armata (v. MPC 13-002-0143 e segg.). Questi canti sono certo più antichi della nascita di Al-Qaïda e dello Stato islamico ma come per la bandiera che appare nel filmato e che è associata allo Stato islamico, entrambe le organizzazioni ne hanno fatto del loro utilizzo uno strumento prezioso di propaganda jihadista (v. BAELE/BOYD/COAN, Isis propaganda, A Full-Spectrum Extremist Message, 2020, pag. 19 e segg.); - una foto di L. – persona dapprima espulsa dall'Italia, poi dalla Svizzera perché rappresentante un pericolo per entrambi gli Stati, e che in seguito è partita alla volta della Siria per combattere tra le fila dello Stato islamico – è stata trovata sui dispositivi elettronici dell'appellante. Quest'ultimo ha poi anche ammesso di averlo ospitato nella propria abitazione (v. CAR 7.401.012 e seg.; MPC 13-002-0139 e seg.; MPC 13-002-0239 e segg., in particolare MPC 13-002-0252; MPC 13-002-0113 e segg.; MPC 18-103-0002 e segg.). Vana e temeraria è l'affermazione della difesa di non conoscere il predetto L. (v. CAR 7.401.013); - l'appellante ha anche indicato conoscere e parlare regolarmente con l'imam di Z., il sig. M., da almeno 17/18 anni (v. MPC 13-002-0081). Quest'ultimo era ospite della trasmissione O. del 23 aprile 2015 versata agli atti (v. MPC 18-103-0002 e segg.), antecedente alla condivisione del filmato da parte dell'appellante. Il sig. M. si è determinato a più riprese su quanto avveniva nei territori occupati dallo Stato islamico e sul sostegno che quest'organizzazione poteva trovare alle nostre latitudini. Egli ha anche indicato nel servizio di O. (min. 1:00:00 e segg.) che la moschea cerca il dialogo in casi di avvicinamento di uno dei loro fedeli allo Stato islamico e di aver anche cercato personalmente di prevenire la partenza di un ragazzo in Iraq, così come dell'aver avvertito L. di non mettere in difficoltà la comunità con la propria condotta. Sempre secondo le sue dichiarazioni, la "Moschea di Z. si distanzia da qualsiasi forma di radicalizzazione e non ha nulla a che fare con la radicalizzazione di questi giovani e che da parte loro è prassi

segnalare all'Autorità le situazioni sospette". Durante lo stesso interrogatorio, egli ha affermato che il cognato dell'appellante, I., ha anche dispensato degli insegnamenti religiosi alla moschea (v. MPC 08-300-0016; MPC 12-002-0011 e segg.). A mente di questa Corte, l'appellante ha sicuramente potuto sviluppare delle minime conoscenze

- 47 - dello Stato islamico nelle sue conversazioni con il sig. M., perlomeno per quel che riguarda il contesto globale nel quale tale organizzazione operava.

E. 2.6.3.4

Inoltre, negli stessi precitati documentari di "O.", che l'appellante ha dichiarato aver visto (v. MPC 13-002-0073; MPC 18-103-0002 e segg.) vengono riportate scene di diversi filmati propagandistici dello Stato islamico con un contesto simile a quello del filmato condiviso dall'appellante. Particolarmente di rilievo sono gli ambienti desertici, i canti e le voci in arabo, e i rappresentanti dello Stato islamico che vestono tute mimetiche, tenendo sovente tra le mani le stesse bandiere che quella che appare nel filmato condiviso dall'appellante e che vengono chiaramente associate allo Stato islamico. Sebbene i metodi di uccisione non vengano nei documentari – per ovvie ragioni – mostrati, essi li descrivono come di una crudeltà inaudita, come ad esempio lo sgozzamento, la lapidazione, la decapitazione e la fucilazione.

E. 2.6.3.5

A mente di questa Corte, dall'insieme degli elementi fattuali appena esposti, da tutte le dichiarazioni dell'appellante e dalle azioni da lui intraprese, dalle pagine visitate su Facebook, dalle sue frequentazioni, dalla sua cultura, dalla sua devozione per la religione, traspare l'immagine di una persona per la quale i concetti di jihad (armata e non) e i gruppi Al-Qaïda e/o Stato islamico non potevano essere completamente sconosciuti. Come non possono esserli per il cittadino medio. A partire dal 2014, la popolazione residente in Svizzera aveva perlomeno una visione superficiale, riportata da media e autorità, di quanto accadeva nei territori occupati dallo Stato islamico. Visione superficiale ma sicuramente sufficiente per poter fare il collegamento tra un filmato come quello condiviso dall'appellante al contesto in cui operava lo Stato islamico. Per questa Corte, l'appellante ha sicuramente associato, almeno con dolo eventuale, il filmato incriminato alla propaganda per lo Stato islamico e a ciò che avveniva nei territori da lui occupati, soggetto d'attualità per tutta la comunità internazionale, tanto più per quella musulmana.

E. 2.6.3.6

In merito alla didascalia, questa Corte condivide pienamente quanto constatato dal primo giudice, ovvero che per l'appellante (sentenza impugnata, consid. 16.6), non comprendendo l'arabo e non avendo utilizzato il sistema di traduzione fornito da Facebook (v. SK 14.731.016-017), fosse determinante il video e non la didascalia che lo accompagnava, il cui significato non poteva essere compreso. Prive di particolare rilievo, per gli stessi motivi, sono anche le frasi apparse nel filmato dal secondo 3 al secondo 7 ("se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeista houthi"; v. SK 14.510.011 e segg.) e i commenti contenuti nel canto – molto disturbato – che accompagnano il video, nel quale viene

- 48 - ripetuto più volte il nome di "Allah" e vi sono due gruppi di voci a coro che cantano nello stesso momento frasi diverse, di cui si capisce unicamente "...chiediamo... lo abbiamo indottrinato – e con il suo diritto c'è speranza" (v. SK 14.510.011 e segg.)."

E. 2.6.4

Come per il reato di cui all'art. 135 CP (cfr. supra consid. II.1.4) l'appellante aveva una conoscenza sufficiente del social network Facebook per sapere che cliccando su "condividi" metteva il contenuto in questione a disposizione di un numero indeterminato di persone, o perlomeno del suo cerchio di amici di Facebook – cosa che egli ha ammesso (v. CAR 7.401.005) – contribuendo così alla maggiore visibilità del filmato e facilitandone la diffusione e l'accesso al suo contenuto (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4).

E. 2.6.5

Da tutto ciò che precede ne discende che l'appellante ha perlomeno preso in considerazione che condividendo il filmato incriminato avrebbe potuto facilitare la veicolazione rapida e di massa sui social network del messaggio di propaganda ivi contenuto.

E. 2.6.5.1

In concomitanza con tali considerazioni, occorre tuttavia sottolineare come dalle conclusioni dei rapporti della PGF e dalle indagini intercorse non emerge che l'appellante sia effettivamente legato alle organizzazioni e ai gruppi proibiti dalla LAQ/SI, così come alle opere di proselitismo imputate al cognato I. (v. CAR 7.600.001 e segg., con rinvii agli atti; CAR 7.600.026 e segg., con rinvii agli atti). Ciò tuttavia non vuol ancora dire che l'appellante non avesse riconosciuto che il filmato e il messaggio propagato – ed eventualmente la bandiera ivi presente – fossero associabili allo Stato islamico, soprattutto in considerazione del contesto storico e grafico del filmato, dei canti e delle voci in arabo presenti nel medesimo, del vissuto dell'appellante, della sua cultura e della sua devozione alla sua religione (v. supra). Avendo comunque condiviso il filmato, l'appellante ha accettato, almeno con dolo eventuale, il rischio di promuovere in altro modo le attività dello "Stato islamico" e le condizioni del reato di cui all'art. 2 LAQ/SI. A mente di questa Corte, se una persona fa oggettivamente propaganda, anche senza essere un fervoroso "attivista", senza appurata simpatia, vicinanza o effettiva partecipazione all'organizzazione Stato islamico, si deve presumere che essa abbia accettato il rischio di rafforzare il potenziale dell'organizzazione, il reato venendo pertanto commesso con dolo eventuale.

E. 2.7

Alla luce di tutto quanto esposto precedentemente, questa Corte conferma il riconoscimento dell'appellante quale autore colpevole di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, e ciò per aver promosso in altro modo le attività dello Stato islamico.

- 49 -

E. 2.8

Errore sull'illiceità (art. 21 CP)

E. 2.8.1

Come ritenuto dalla prima istanza, e sulla scorta di quanto precede, non vi è spazio per l'errore sull'illiceità e si rinvia a quanto espresso precedentemente al considerando II.1.6. In aggiunta di quanto ivi indicato, si osserverà, come già fatto dalla prima istanza (v. sentenza impugnata, consid. 17), che l'organizzazione Stato islamico è globalmente riconosciuta quale gruppo terrorista a livello internazionale perlomeno dal 2014, di modo che l'appellante non poteva certo avere dubbi, anzi certamente sapeva, dell'illiceità della condivisione di un video di propaganda a favore del medesimo. 3. Concorso di reati e

reformatio in pejus

E. 3

Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte / divieto della reformatio in pejus

E. 3.1

La Corte penale del procedimento SK.2018.8 aveva ritenuto che, nel caso concreto, vi fosse concorso ideale fra l'art. 135 CP e la violazione dell'art. 2 LAQ/SI, in quanto, con un'azione, l'appellante aveva infranto due norme e che queste proteggono beni giuridici ben distinti. L'autore andava pertanto punito per tutte le infrazioni (v. DTF 133 IV 297 consid. 4.1), come previsto all'art. 49 cpv. 1 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 4.8, annullata dal Tribunale federale con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019).

E. 3.2

Invece, secondo l'istanza che si è occupata del procedimento SK.2019.49, visto che il fine della condivisione del filmato non era tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale gruppo, in casu trovava applicazione l'art. 2 LAQ/SI quale *lex specialis* (v. sentenza impugnata, consid. 18.3).

E. 3.3

Come rilevato nei suoi considerandi (cfr. sentenza impugnata, consid. 18), ai quali questa Corte rinvia, la questione in dottrina di un eventuale concorso tra i reati di cui all'art. 135 CP e 2 LAQ/SI è controversa. La giurisprudenza in materia non è altresì uniforme.

E. 3.4

Questa questione può tuttavia rimanere indecisa. In virtù della proibizione della reformatio in pejus, questa Corte conferma la soluzione più favorevole all'imputato, ossia l'applicazione dell'art. 2 LAQ/SI in quanto *lex specialis* rispetto all'art. 135 CP (cfr. consid. 18 della sentenza impugnata).

- 50 - 4. Commisurazione della pena

E. 3.5

Considerato che il MPC non ha presentato appello incidentale (v. supra consid. B), il divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza di primo grado impugnati e oggetto del presente procedimento. In primo luogo, ciò significa che questa Corte non può riesaminare il proscioglimento dell'appellante dal capo d'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (ex art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla condivisione il 22 febbraio 2017 sul social network Facebook di due fotografie (v. CAR 1.100.136-138; CALAME, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 8 ad art. 391 CPP) e neanche l'applicazione dell'art. 2 LAQ/SI – in concorso ideale improprio – quale *lex specialis* dell'art. 135 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18). In secondo luogo, per quel che concerne la commisurazione della pena, il principio del divieto della reformatio in pejus preclude al giudice d'appello la possibilità di pronunciare una pena complessiva finale più elevata di quella pronunciata in prima istanza. In merito, il Tribunale federale ha precisato che è sola determinante la pena complessiva che viene determinata

alla fine (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_166/2019 del 6 agosto 2019 consid. 3.1). Questa Corte non può quindi condannare l'appellante a una pena superiore rispetto a quella inflitta con sentenza SK.2019.49, vale a dire una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni.

E. 4

Diritto applicabile In relazione al diritto applicabile, la Corte penale è giunta alla conclusione che alla luce dei reati rimproverati all'appellante, occorsi prima dell'entrata in vigore della summenzionata revisione del diritto sanzionatorio, il previgente regime sanzionatorio era indubbiamente più favorevole all'imputato rispetto alla vigente normativa, in quanto – in particolare – le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l'aliquota giornaliera. Tali elementi risultavano essere – secondo la prima istanza – più sfavorevoli all'appellante, rispetto alla normativa

- 15 - previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all'art. 42 cpv. 1 CP non avevano alcun influsso nel caso concreto. I ragionamenti esposti dalla Corte penale in merito al diritto applicabile convincono e sono pienamente condivisi da questa Corte. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3), il consid. 4 della sentenza impugnata, peraltro non contestato né in appello, né nel corso di tutta la procedura. Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all'epoca dei fatti imputati all'appellante.

E. 4.1

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 della stessa norma precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. L'art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (art. 50 CP; v. sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del

Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Determinata così la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (v. in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (v. DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136

- 51 - IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009; 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Secondo l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

E. 4.2

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (v. DTF 93 IV 7 consid. 2b).

E. 4.3

Nella fattispecie, la Corte penale ha determinato correttamente, e senza tra l'altro che ciò sia stato contestato in appello, che la violazione dell'art. 2 LAQ/SI costituisce il reato più grave a fronte della cornice edittale della possibile pena. Si richiamano in merito, poiché pienamente condivisi e in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, i considerandi 19.4 e 19.5 della sentenza impugnata.

E. 4.4

Per quel che riguarda la determinazione della colpa dell'appellante in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, questa Corte – come la Corte di prima istanza – ha valutato la colpa dell'appellante come di lieve entità per il reato di cui all'art. 2 LAQ/SI, e di media gravità per la ripetuta violazione dell'art. 135 CP.

E. 4.4.1

Per l'infrazione di cui all'art. 2 LAQ/SI, dal profilo oggettivo il video condiviso viola effettivamente senza dubbio il bene giuridico protetto dalla normativa, ossia la sicurezza pubblica, in quanto dei filmati di questo genere possono indurre persone residenti in Svizzera ad abbracciare una certa ideologia estremista, ad aderire a delle organizzazioni terroristiche, e/o a perpetrare attentati. Vero è che l'infrazione porta su un unico filmato e che pertanto la sua condivisione, benché non si possa sminuire alla luce dell'importanza

della LAQ/SI, non raggiunge un'intensità particolare, anche a fronte del fatto che la didascalia che accompagna il filmato e che menziona l'ISIS era in arabo. Anche l'intensità preparatoria ed esecutiva non è parsa alla Corte come denotante una particolare energia criminale.

- 52 - Dal punto di vista soggettivo, si è ritenuto, come in prima istanza, che l'appellante non avesse agito con dolo diretto, ovvero con la ferma intenzione di fare propaganda in favore dello Stato islamico, ma che se ne sia assunto comunque il rischio, agendo con dolo eventuale. Questa Corte, non arrivando a un risultato differente, ritiene adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, la pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere determinata in prima istanza.

E. 4.4.2

In modo pienamente condiviso da questa Corte, la prima istanza aveva in seguito proceduto a valutare la colpa dell'appellante prendendo le cinque violazioni all'art. 135 CP nel loro insieme, essendo strettamente collegate tra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale. È qui rilevato come l'infrazione porti su ben 5 filmati, condivisi sull'arco di alcuni mesi e che tale ripetitività – sebbene non denotante un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravedere una particolare energia criminale – è stata interrotta unicamente dall'intervento delle autorità. Inoltre, a fronte degli atti di cruda violenza nei confronti di esseri umani (tra cui un ragazzino, donne, e in generale persone rese incapaci a difendersi), il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la vita e l'integrità fisica, lo sviluppo indisturbato psicofisico e sessuale dei bambini e dei giovani, è stato chiaramente violato. Persone che non volevano o non avrebbero sopportato la visione dei filmati in questione, sono effettivamente state esposte alle divisioni dell'appellante. Sebbene dichiarando di essere contro la violenza, di stare male vedendo certe immagini, l'appellante le ha cionondimeno condivise, facendo in modo di renderle accessibili perlomeno ai suoi "amici" di Facebook. Come anche considerato anche da questa Corte, la prima istanza ha in merito ricordato come le didascalie presenti sotto i filmati non abbiano alcuna portata attenuante, in quanto non sono atte a fungere da denuncia, rispettivamente chi è contro la violenza non condivide certe rappresentazioni e, tra l'altro, con delle didascalie che essendo in turco e arabo non sono di diretta comprensione per tutti. Dal punto di vista soggettivo, si è rilevato che lo scopo voluto dall'appellante fosse particolarmente riprovevole, in quanto volto chiaramente al condividere i filmati e mostrare, perlomeno ai suoi "amici", atti di violenza. Lo scopo scientifico o culturale di tali rappresentazioni, invocato dall'appellante, cade nel vuoto, in quanto totalmente inesistente. Anche a credere in una tale volontà da parte dell'appellante, va comunque ribadito che egli, in considerazione del pubblico presente su Facebook – non avvisato e con anche una sensibilità perlomeno differente dalla sua – avrebbe dovuto e potuto decidere di non condividere filmati mostranti atti di estrema brutalità (v. supra consid. II.1.4).

- 53 -

E. 4.4.3

Pertanto, anche in merito alla colpa e ai reati contestati all'appellante le considerazioni della prima istanza sono totalmente condivise e questa Corte arriva allo stesso risultato ovvero che nel quadro del concorso tra i reati appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere, portando la pena pecuniaria a complessive 200 aliquote giornaliere.

E. 4.5

Tale pena dev'essere poi ponderata in funzione dei fattori legati alla persona dell'appellante.

E. 4.5.1

L'appellante, cittadino turco, è nato in Turchia ed è domiciliato a Z. (CH). Attualmente impiegato presso due ditte di pulizie, egli percepisce un salario complessivo mensile di approssimativamente fr. 1'700.--. Con dichiarazioni al dibattimento di prima istanza, poi confermate dinanzi a questa Corte, egli ha indicato aver vissuto in Turchia fino all'età di 26 anni, dove ha frequentato 5 anni di scuola elementare e poi 2 anni di scuola media. Suo padre si è sposato 2 volte, in prime nozze sono nati 10 figli ed in seconde nozze 3. L'appellante è il decimo figlio nato dalle prime nozze. Possiede il diploma di scuola elementare e in Turchia faceva il pastore. Nel 1996, si è sposato in Turchia (matrimonio civile) con N. che aveva 17 anni. Ella era rimasta in Svizzera fino all'età di 15 anni, e poi è tornata in Turchia. Nel 1997 hanno svolto la festa di nozze a Basilea e da allora vivono insieme in Svizzera. Nello stesso anno, l'appellante ha iniziato a lavorare alla D. di Z., chiusa nel 2017 ed è rimasto senza impiego. Egli è coniugato e con sua moglie ha avuto tre figli, nati rispettivamente uno nel 1998 e due gemelli nel 2001 (v. CAR 7.200.001 e segg.; CAR 7.300.005-007; CAR 7.401.001 e segg.; SK 14.731.002; MPC 13-002-0016). Per quanto qui di interesse, si osserva che dalla sua dichiarazione d'imposta 2019 e dalla relativa decisione di tassazione, così come dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che la situazione finanziaria dell'appellante è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza (v. CAR 6.401.006). Anche dall'esame dell'estratto del casellario giudiziale svizzero del 21 luglio 2021 (v. CAR 6.401.004) e dell'estratto del registro delle esecuzioni del 23 luglio 2021 (v. CAR 6.401.005), risulta che la situazione dell'appellante non è mutata rispetto al procedimento di prima istanza. Non risultano né reati iscritti a suo carico - al di fuori del presente procedimento - né iscrizioni di esecuzioni o attestati di carenza di beni.

E. 4.5.2

Occorre sottolineare che per quel che riguarda la ponderazione della pena in funzione dei fattori legati alla persona dell'appellante, nessun appunto può essere mosso a quanto svolto dal primo giudice. La sua analisi, lungi dall'essere arbitraria, appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli

- 54 - art. 47 e segg. CP. Si precisa che durante i dibattimenti d'appello non sono peraltro risultati fattori legati all'appellante, né sono stati invocati nuovi elementi, che il giudice di prima istanza non ha già debitamente preso in considerazione. Per inciso, non traspare che la situazione personale, familiare e finanziaria dell'appellante sia sostanzialmente mutata rispetto al processo di prima istanza, se non per un leggero miglioramento del reddito dalla sua attività lucrativa (cfr. supra consid. II.4.1 ; v. CAR 7.200.001 e segg.; CAR 7.401.001 e segg.), il quale non va tuttavia ad influire sulla commisurazione della pena. Pertanto, in merito alla ponderazione della pena in funzione dei fattori legati alla persona dell'appellante – e in considerazione del fatto che l'appellante non ha espressamente contestato la pena nel quantum – si richiama, in quanto pienamente condiviso e in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, il considerando 19.9 della sentenza impugnata. La pena ivi stabilita appare adeguata e viene pertanto qui confermata, riservata un'ulteriore attenuazione in applicazione dell'art. 48 lett. e CP per la buona condotta dell'appellante e l'ulteriore tempo trascorso dai fatti

avvenuti nel 2016 e nel 2017. Ciò viene svolto riducendo le aliquote giornaliere complessive di 1/6 rispetto a quanto deciso in prima istanza.

E. 4.5.3

Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica adeguata una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere.

E. 4.6

Il calcolo dell'aliquota fatto in prima istanza va altresì confermato (v. consid. 19.10), in assenza di contestazioni o modifiche rilevanti in merito alla situazione finanziaria dell'appellante (e altresì nel rispetto del divieto della reformatio in pejus). L'aliquota va quindi fissata all'importo minimo di fr. 30.--,

E. 4.7

La sospensione condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in pejus, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 2 anni deciso dalla prima Corte appare adeguato. 5. Misure, confische

E. 5

Questioni pregiudiziali e incidentali

E. 5.1

Con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 (consid. 20) la Corte penale del TPF ha ordinato che, giusta l'art. 69 CP, gli oggetti di cui al punto 4 e 5 del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018 (v. MPC 13.100.3 e segg.) vengano restituiti all'appellante, previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del dispositivo della suddetta sentenza. La Corte penale ha inoltre ordinato la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti acquisiti come al punto 6 del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018, dopo il passaggio in giudicato della decisione.

- 55 -

E. 5.1.1

Nel corso dei dibattimenti, l'appellante ha richiesto la stampa di una copia dei verbali resi dai testimoni prima della fine della fase dibattimentale, in modo da poterne disporre in sede di arringa. Secondo la difesa, il verbale doveva essere messo a disposizione delle parti immediatamente dopo il completamento del verbale stesso e ciò in applicazione dell'art. 78 cpv. 4 CPP. Questo anche ai fini di un corretto esercizio dei diritti della difesa (cfr. supra B.5; v. CAR 7.200.007 e seg.).

E. 5.1.2

Il MPC si è opposto, dando atto che all'inizio del dibattimento la Presidente del Collegio giudicante ha indicato, senza opposizione da parte della difesa, i termini di conduzione, tra cui il fatto che i dibattimenti sarebbero stati registrati e che i verbali sarebbero stati notificati in un secondo momento. Ritenuto inoltre che il processo è stato registrato, e che la difesa è sempre stata presente, quest'ultima era perfettamente a conoscenza di quali fossero state le domande poste e le risposte date durante gli interrogatori dei testimoni (v. CAR 7.200.007 e seg.).

E. 5.1.3

Questa Corte ha respinto seduta stante la richiesta dell'appellante, in quanto l'art. 78 cpv. 5bis CPP – il quale prevede che se nella procedura dibattimentale l'interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo firmare e che le registrazioni sono acquisite agli atti – deroga esplicitamente al principio dell'art. 78 cpv. 4 CPP. La Presidente del Collegio giudicante ha informato le parti a inizio dibattimenti che la Corte si prevaleva di tale sua prerogativa. Tale informazione è stata inoltre ribadita all'inizio di ogni interrogatorio, ribadito che trattasi

- 16 - di una pratica consolidata dal TPF nella sua attività giudiziaria ed è perfettamente conosciuta da tutti gli ausiliari di giustizia che vi intervengono. I verbali in questione sono stati trasmessi alle parti in un secondo momento, con possibilità di rettifica giusta l'art. 79 CP. Le registrazioni audio dei dibattimenti sono state trasmesse alle parti che ne hanno fatto richiesta mediante e-mail dello stesso giorno (cfr. supra B.9).

E. 5.2

Le spese del procedimento SK.2019.49 pari a fr. 1'000.-- sono poste a carico della Confederazione.

- 61 - 6. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 11'666.65 (corrispondenti a parte della retribuzione versata alla Confederazione al difensore d'ufficio avv. F.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 7. Le pretese a titolo d'indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a: - fr. 500.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per il procedimento di prima istanza.

E. 8

A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).

E. 9

È ordinata la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti in corso di inchiesta, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza. IV. Indennizzo nella procedura d'appello 1. La richiesta di indennizzo ai sensi degli artt. 436 e 429 CPP presentata ai dibattimenti del 19 agosto 2021 dall'avv. Costantino Castelli a favore di A. è accolta limitatamente a:

- fr. 2'210.72 per la prima istanza.

- fr. 912.75 per la procedura d'appello. V. Spese della procedura d'appello 1. Le spese della procedura d'appello (tassa di giustizia e altri disborsi) consistenti in complessivi fr. 3'000.-- sono poste a carico di A. Le altre spese della procedura sono a carico dello Stato. 2. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).

- 62 - In nome della Corte d'appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

Maria-Antonella Bino Paride Destefani

Intimazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Avv. Costantino Castelli

Copia a (brevi manu): - Tribunale penale federale, Corte penale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l'esecuzione della sentenza e la gestione dei beni) - Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (art. 82 cpv. 1 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201])

- 63 - Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Giusta l'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

Spedizione: 13 gennaio 2022

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.